

A tutti gli iscritti

Oggetto: corsi di formazione ed aggiornamento ai sensi del Decreto legislativo 494/96 e Decreto legislativo 528/99 per i coordinatori alla sicurezza.

Si comunica ai colleghi che a seguito delle nuove normative inerenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, si è ritenuto necessario organizzare un corso di aggiornamento per il completamento della formazione come coordinatore alla sicurezza, ed in specifico la formazione riguarda:

- **Lo studio dei PONTEGGI come previsto dalla normativa del Dlgs 235/03; Il PIMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio), la normativa, la redazione, i metodi di calcolo, la formazione e l'addestramento degli operai.**
- **Il D.Lgs.277/91, aggiornamento, ampliamento, ed integrazione con i D.Lgs. 187/05 e 195/06.**
 - Il piombo e l'amianto: i nuovi sistemi di bonifica e smaltimento, le misure di prevenzione.
 - Il Rumore, e le vibrazioni: nuovi sistemi di valutazione, nuova gestione delle misure di tutela. Abbattimento dei livelli di esposizione. Dispositivi di protezione individuali.

Vi lasciamo in attesa delle date definitive del corso, in programma subito dopo le festività di PASQUA.

Oggetto: corsi di formazione ai sensi del Decreto legislativo 195/03 articolo 8 bis nell'ambito del decreto legislativo 626/94.

Si comunica ai colleghi iscritti al nostro Ordine professionale che in riferimento ai **corsi di formazione effettuati prima dell'entrata in vigore della recente normativa, su studi riguardanti il settore della prevenzione dei rischi (come la partecipazione ai corsi come coordinatori alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 ed D.Lgs. 528/99) non sono più sufficienti per poter svolgere la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi all'interno di una azienda.**

A chiarimento di ciò si precisa quanto segue:

Il Decreto legislativo 195/03 con l'inserimento del nuovo articolo 8 bis nell'ambito del decreto legislativo 626/94, in merito ai requisiti e alle capacità degli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei rischi aziendali, ha definito nuovi e specifici titoli di studio e il superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi.

Per quanto attiene ai **requisiti professionali**, la legge stabilisce che:

- a. sia gli addetti che i responsabili debbono possedere:
 - i. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;*
 - ii. attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;*
 - b. solo i responsabili, inoltre, debbono possedere:
 - i. attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.*
3. Infine, sia per i responsabili che per gli addetti, la legge prevede l'obbligo di frequenza a corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

I Corsi di Formazione sono stati strutturati in tre moduli, identificati in A, B e C, aventi le seguenti prerogative:

- **Modulo A**

- costituisce il corso di base ed è comune alla funzione di RSPP e di ASPP
- è conforme ed integra i contenuti di cui al DM 16/01/97
- ha durata fissa ed invariabile di 28 ore, oltre alle verifiche di apprendimento finali.

- **Modulo B**

- costituisce il corso di specializzazione ed è adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
- in quanto tale, è differenziato nei contenuti e nella durata in relazione alle differenti tipologie di attività lavorative (da 12 a 68 ore oltre alle verifiche di apprendimento intermedie e finali)
- per tale differenziazione sono stati presi a riferimento i settori ATECO (*vedere la classificazione di cui al Provvedimento 23/12/03 pubblicato su GU n. 301 del 30/12/03, disponibile per download sul sito www.qmsroma.com*)
- è comune alla funzione di RSPP e di ASPP
- deve essere ripetuto per ciascun settore ATECO per i quali si intende assumere la funzione

- **Modulo C**

- costituisce corso di specializzazione ed è riservato esclusivamente alla funzione di RSPP
- tratta la prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, l'organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e le tecniche di comunicazione in azienda e le relazioni sindacali
- ha durata fissa ed invariabile di 24 ore, oltre alle verifiche di apprendimento finali.

I **Corsi di Aggiornamento**, su base almeno quinquennale, sono strutturati in unico modulo, avente le seguenti caratteristiche:

- *per la funzione di RSPP ha durata compresa tra 40 e 60 ore, oltre alle verifiche di apprendimento intermedie e finali, e contenuti differenziati in relazione al settore ATECO*
- *per la funzione di ASPP ha durata fissata di 28 ore, oltre alle verifiche di apprendimento intermedie e finali, e contenuti differenziati in relazione al settore ATECO*

L'”Accordo”, inoltre, in relazione all’esperienza lavorativa, individua due diverse tipologie di destinatari dei corsi:

- coloro che non hanno **mai esercitato** la professione di RSPP e ASPP
- coloro che hanno **già svolto o svolgono** tali funzioni

ciascuna delle quali ulteriormente suddivisa i sottofamiglie così come schematizzato nella seguente tabella. *Tab. 1*

A – Soggetti che non hanno mai esercitato la professione di ASPP e RSPP	
A.1	<i>Non sono in possesso di attestato di formazione conforme al DM 16/01/97</i>
A.2	<i>Sono comunque in possesso di attestato di formazione conforme al DM 16/01/97</i>
B – Soggetti che hanno già svolto o svolgono la funzione di ASPP e RSPP	
B.1	<i>Incarico superiore a tre anni, ad oggi in vigore, con designazione prima del 14/02/03 ed attivo al 13/08/03</i>
B.2	<i>Incarico inferiore ai tre anni, ma superiore a sei mesi, ad oggi in vigore, con designazione prima del 14/02/03 ed attivo al 13/08/03</i>
B.3	<i>Incarico inferiore a sei mesi, ad oggi in vigore, con designazione successiva al 14/02/03</i>

L’identificazione del corretto percorso formativo previsto per ciascun soggetto risulta pertanto dalla combinazione “a matrice” dei parametri inerenti la funzione da svolgere, l’esperienza lavorativa ed il titolo di studio posseduto.

Nelle successive tab. 2 e 3 risulta schematizzato, rispettivamente, il percorso formativo destinato al RSPP e all’ASPP.

Tab. 2

Esperienza lavorativa (Tab. 1)	Titolo di Studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Corso di Aggiornamento	Verifiche
A – Soggetti che non hanno mai esercitato la professione di RSPP						
A.1	Diploma istruzione secondaria	SI	SI	SI	Quinquennale	Modulo A Modulo B Modulo C
A.2	Diploma istruzione secondaria	NO	SI	SI	Quinquennale	Modulo B Modulo C
B – Soggetti che hanno già svolto o svolgono la funzione di RSPP						
B.1	Qualsiasi	NO	NO	SI	Immediato	Modulo A Modulo B Modulo C
B.2	Qualsiasi	NO	SI	SI	Quinquennale	Modulo B Modulo C

B.3	Diploma istruzione secondaria	NO	SI	SI	Quinquennale	Modulo B Modulo C
------------	-------------------------------	-----------	----	----	--------------	----------------------

Tab. 3

Esperienza lavorativa (Tab. 1)	Titolo di Studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Aggiornamento	Verifiche
A – Soggetti che non hanno mai esercitato la professione di ASPP						
A.1	Diploma istruzione secondaria	SI	SI	/	Quinquennale	Modulo A Modulo B
A.2	Diploma istruzione secondaria	NO	SI	/	Quinquennale	Modulo B
B – Soggetti che hanno già svolto o svolgono la funzione di ASPP						
B.1	Qualsiasi	NO	NO	/	Immediato	/
B.2	Qualsiasi	NO	SI	/	Quinquennale	Modulo B
B.3	Diploma istruzione secondaria	NO	SI	/	Quinquennale	Modulo B

In conclusione si fa presente che oltre al modulo A in programma nelle prossime settimane verranno organizzati a breve i moduli successivi, per l'aggiornamento ed il completamento della formazione prevista dalla normativa.